



CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRESIDENZA
6 MAG. 2020
Prot. N°
Pos. N°

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO I – SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

*Agli uffici del Tribunale
per comunicazione ai rispettivi
uffici di spedizione
Al Tribunale degli avvocati
- sede -*
VISTO: *106.05.2020*
Trieste
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Olivio Drigani



Al Presidente della Camera penale di Trieste

e p.c. al Capo del Dipartimento

e p.c. al Presidente della Corte di Appello di Trieste

Oggetto: Delibera Camera penale di Trieste - Riscontro.
Rif. prot. GAB n.13899.E del 22 aprile 2020 e prot. DAG n. 66965.U del 23 aprile 2020

In relazione a quanto evidenziato nella delibera in oggetto, per quanto rientra nella competenza di questa Direzione generale, si rappresenta quanto segue.

Come noto, a questa Direzione generale è, tra l'altro, attribuita la gestione del capitolo di bilancio 1360 "spese di giustizia", sul quale vengono stanziati i fondi necessari al pagamento sia degli avvocati che svolgono la difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sia della generalità delle spese processuali (quali, ad esempio, quelle per notifiche di atti giudiziari, consulenti, periti, traduttori, custodi, giudici popolari, testimoni, trasferte per il compimento di atti processuali).

La spesa di giustizia è, per sua natura, obbligatoria, derivando direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale, e piuttosto variabile e non prevedibile, in quanto condizionata dalle numerose e diversificate esigenze processuali, nonché dai tempi con cui gli uffici giudiziari procedono alla liquidazione della spesa (che avviene con decreto del magistrato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002), sulla quale questa Amministrazione non può in alcun modo interferire.

Le spese di giustizia vengono pagate tramite funzionari delegati individuati presso uffici distrettuali. Ciò comporta che la documentazione di spesa necessaria per il pagamento deve essere trasferita dagli uffici del circondario a quelli distrettuali, con conseguente allungamento dei tempi di pagamento. In tale contesto ordinamentale, dunque, i tempi di pagamento dei compensi in esame dipendono sia dalla capacità dei singoli funzionari delegati di far fronte al carico di lavoro dei rispettivi uffici, sia dalla sinergia organizzativa in atto nel distretto.

Per quanto riguarda più nel dettaglio la problematica connessa al tempestivo pagamento dei compensi agli avvocati che assistono parti ammesse al gratuito patrocinio, uno dei fenomeni che si ripercuote negativamente sui tempi di pagamento è la circostanza che, negli ultimi anni, si è costantemente rilevata l'insufficienza dello stanziamento di bilancio a coprire interamente i fabbisogni di spesa degli uffici giudiziari, con la conseguenza che le richieste in conto competenza formulate dagli stessi non vengono quasi mai evase per la loro interezza e ciò comporta l'inevitabile formazione di debiti in conto residui da ripianare secondo rigidi adempimenti amministrativo-contabili che richiedono un iter istituzionale lungo anche parecchi mesi.

Come facilmente intuibile, trattandosi di prestazioni professionali già rese e già liquidate, l'insufficienza dello stanziamento di bilancio non incide sull'effettivo pagamento, che è obbligatorio, ma sui tempi dello stesso, in quanto la circostanza che questo ufficio, una volta terminati i fondi a disposizione, debba chiedere l'adeguamento dello stanziamento alle effettive esigenze rappresentate dagli uffici, allunga notevolmente i tempi per l'assegnazione dei fondi agli uffici giudiziari e, conseguentemente, il pagamento dei compensi professionali gravanti sull'Erario.

Tanto premesso, si rappresenta che questa Direzione generale, come di consueto, provvede tempestivamente all'accreditamento dei fondi a tutti i funzionari delegati dislocati nel territorio per far fronte alle spese di giustizia, con cadenza periodica (in genere secondo le scadenze trimestrali disposte nelle annuali circolari DAG per la trasmissione dei dati previsionali di spesa) e secondo gli adempimenti amministrativo-contabili legislativi in vigore, nei limiti delle disponibilità finanziarie a valere sul capitolo 1360 "spese di giustizia", in conto competenza e nei limiti dei termini di conservazione dei residui di cui all'art 34-bis della L. n. 196/2009 e s.m.i.

Cordialità.

Roma, 29 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

